

Dem

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto

Roma, li 31 marzo 1972

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

Rep. III - Uff. IX (Amm. ne)

LORO S E D I

e, per conoscenza

ALLA DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

S E D E

(Rif. dp. 513983 del 21.3.1972)

CAPITANERIA DI PORTO	
LIVORNO	
Prot. 8312372/IX	10170
ret. M.	- 6 APR
	V-9

OGGETTO: Concessioni demaniali marittime - Cauzioni e depositi a garanzia.

In seguito a richiesta della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti si richiamano le norme attualmente in vigore in materia di cauzioni e depositi a garanzia relativi a concessioni demaniali marittime.

1.- Concessioni assentite per licenza.

La necessità o meno del deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza e la concreta determinazione del suo ammontare rientrano nel ponderato apprezzamento del Capo del Compartimento, il quale per queste concessioni non è vincolato dalla misura corrispondente ad almeno due annualità di canone.

Infatti detto obbligo, sancito dall'art. 17 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, è tassativamente previsto solo per le concessioni assentite per atto formale.

I depositi sono consentiti soltanto in numerario e vengono effettuati presso la Cassa della Capitaneria secondo le modalità richiamate nella circolare n. 75 della Direzione Generale del Demanio in data 30.6.1964.

Ai sensi della legge n. 1501 del 21.12.1961 e con le procedure di cui alle circolari della Direzione Generale del Demanio Marittimo n. 67 e 71 rispettivamente in data 2 marzo e 28 aprile 1964, nonché delle circolari n° 114 del 22 gennaio 1970 e n. 124 del 25 gennaio 1971, può essere richiesta l'adeguata e ponderata integrazione dei detti depositi a garanzia del pagamento di maggiori canoni.

2.- Concessioni assentite temporaneamente per licenza ma da regolarizzare con atto formale.

Si premette che in sede di verifica amministrativo-contabile alle Capitanerie di Porto, gli Ispettori del Tesoro hanno ripetutamente richiamato l'attenzione sulla inapplicabi

...//...

lità dell'art.17 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione per le concessioni che, pur essendo assentite temporaneamente per licenza, devono essere regolate con atto formale.

Pertanto i depositi cauzionali di che trattasi, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario e, fra questi anche a garanzia di maggiori canoni eventualmente dovuti dopo esperite le procedure di cui all'art. 2 della già richiamata legge 21 dicembre 1961, n. 1501, vanno costituiti dei depositi provvisori presso la competente sezione di Tesoreria ai sensi dell'art.1330 lettera r) delle Istruzioni Generali per i Servizi del Tesoro e non già presso la Cassa delle Capitanerie, come avviene invece per le concessioni da regolarsi con licenza.

Si richiamano, in merito a detti depositi, gli articoli 1322, 1341 e 1354 delle predette Istruzioni Generali per i Servizi del Tesoro.

Ai sensi degli articoli 1365 e 1366 delle dette Istruzioni del Tesoro i depositi provvisori devono essere svincolati entro lo scadere del secondo esercizio finanziario successivo alla loro costituzione, non essendo possibile per la mancanza dell'atto formale di concessione effettuare la loro comutazione in depositi definitivi.

Occorre invitare i concessionari ad effettuare un nuovo deposito provvisorio prima dello scadere del precedente; questo potrà essere svincolato non appena sarà costituito il nuovo.

Anche per le concessioni regolate con atti di sottomissione si dà luogo al deposito provvisorio con le modalità già esposte.

Detti depositi possono essere rappresentati da numerario, titoli di Stato o fidejussioni bancarie, per le quali ultime valgono le modalità di cui alla circolare della Direzione Generale del Demanio n° 45 in data 23.6.1961.

3.- Depositi cauzionali per le concessioni assentite con atto formale.

Le cauzioni sono costituite in "depositi definitivi" amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti. Detti depositi sono regolati dagli articoli 1322 - 1323 - 1371 delle predette I.G.S.T..

Anche per i detti depositi possono essere ammesse le fidejussioni bancarie nei casi ed alle condizioni prescritte dalla circolare n.45 in data 23 giugno 1961 della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti.

4.- Depositi per spese di istruttoria di domande di concessione demaniale marittima.

Detti depositi vengono costituiti, presso la Cassa dell'Ufficio del Compartimento, in base all'articolo 11 del Regolamento per la Navigazione Marittima.

Per le finalità cui sono destinati, detti depositi non possono essere costituiti che in numerario come del resto previsto dal detto art. 11 Reg. M.mo.

Si richiamano con l'occasione i frequenti rilievi mossi dagli Ispettori del Tesoro, in sede di verifica amministrativo-contabile alle Capitanerie di Porto:

- mancata liquidazione di depositi relativi a pratiche già definite;
- esistenza di depositi di data remota (oltre un biennio) senza che sui depositi stessi sia stata eseguita alcuna operazione di prelievo, con evidente stasi della istruttoria delle domande.

In questi ultimi casi, è opportuno procedere alla liquidazione del deposito o, ove ne ricorra la necessità alla accensione di un nuovo deposito.

5.- Depositi per pubblici incanti.

Quando si procede a pubblico incanto (pubblica gara o licitazione privata) il deposito provvisorio della cauzione da parte dei concorrenti viene effettuato presso una Tesoreria Provinciale autorizzata e prevista nell'avviso d'asta. Detta cauzione viene restituita ad incanto effettuato ai concorrenti ad eccezione degli aggiudicatari i cui depositi tramutati in definitivi vengono trasferiti alla Cassa Depositi e Prestiti.

Si richiama infine il disposto della legge 25.11.1971, numero 1041 relativa "Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato".

La presente abroga la circolare n°8315290/IV in data 21 maggio 1971, all'argomento "Concessioni demaniali marittime - Depositi cauzionali".

L'ISPETTORE
TENENTE GENERALE DI PORTO
Francesco Carfi

L'originale è stato
firmato dall'Ispettore
IL CAPO REPARTO
COLONNELLO DI PORTO
(Francesco AGATE)



[Handwritten signature]